



COMUNE DI CAPOTERRA

Provincia di Cagliari

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 DEL 07/04/2017

OGGETTO: *IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - CONFERMA ALIQUOTE TASI ANNO 2017*

L'anno 2017 addì 7 del mese di Aprile convocato per le ore 10.30 e seguenti, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima convocazione.

All'appello risultano :

<i>Consiglieri</i>	<i>Presente</i>	<i>Consiglieri</i>	<i>Presente</i>
Francesco Dessi	Si	Littarru Gianfranco	Si
Aroni Alice	Si	Magi Francesco	No
Baire Vittorina	Si	Mallus Giacomo	Si
Cau Fabrizio	No	Marcis Roberta	Si
Cossu Maurino	Si	Montis Giovanni	Si
Dessi Donatella	Si	Piano Stefano	Si
Dessi Franca	Si	Picci Gianmarco	Si
Espa Paola	Si	Pinna Veronica	Si
Fiume Giuseppe	Si	Volpi Salvatore	Si
Frau Luigi	Si	Zaccheddu Marco	Si
Frongia Pietro	Si		

Presenti 19

Assenti 2

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: Silvano Corda, Enrico Craboledda, Gianluigi Marras, Beniamino Piga, Daniela Farigu;

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Maria Efsia Contini;

Il Presidente, Mallus Giacomo , constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta;

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Piano Stefano, Fiume Giuseppe , Littarru Gianfranco;

La seduta è Pubblica;



Il Presidente del Consiglio, Giacomo Mallus, Introduce l'argomento inserito nell'Ordine del Giorno avente per oggetto "IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - CONFERMA ALIQUOTE TASI ANNO 2017" e invita l'Assessore al Bilancio Beniamino Piga ad illustrarlo;

Interviene successivamente il Presidente della 3° Commissione Consiliare, Marco Zaccheddu, il quale comunica il parere favorevole espresso in seno alla stessa;

Dato atto che gli interventi dei Consiglieri Comunale sono riportati nel relativo verbale di seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 22 dicembre 2013, n. 147 (legge stabilità 2014), con la quale è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), la quale si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e dell'ulteriore componente relativa ai servizi, comprensiva della TASI (Tributo per i servizi indivisibili) e della TARI (Tassa sui rifiuti);

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 23/05/2014 è stato istituito il tributo servizi indivisibili (TASI) e sono state determinate le aliquote TASI e che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 05/09/2014 è stata rideterminata l'aliquota per i fabbricati Rurali ad uso strumentali, come di seguito specificato:

- Aliquota 1,5 per mille: Unità Immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella quale il possessore dimora e risiede anagraficamente e relative pertinenze (categorie catastali C2, C6, C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie) e unità immobiliari ad esse equiparate;
- Aliquota 1,1 per mille: Altri fabbricati e aree fabbricabili;
- Aliquota Azzerata: Fabbricati Rurali ad uso strumentale iscritti in categoria D10;

Visto il Regolamento I.U.C., approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 62 del 28/08/2014 n. 62 e s.m.i.

Atteso che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

Dato atto che le principali novità introdotte dalla norma sopraccitata, hanno carattere obbligatorio e pertanto sono applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni, **e che le modifiche introdotte alla determinazione della base imponibile IMU sono applicate anche alla TASI;**

Rilevato inoltre, che il comma 14 art. 1 della Legge di Stabilità 2016, dispone con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione della TASI per le abitazioni principali.

In particolare ai punti a) e b), prevede:

"14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 è' sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»";

Dato atto che con la modifica di cui sopra, è stata disposta la non applicazione della TASI alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

Considerato che con deliberazione Consiglio Comunale n. 46 del 26/06/2015 si è provveduto a confermare per l'anno 2015 le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI)



Visto l'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), come modificato dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015"; fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Ritenuto di dover confermare anche per l'anno 2017 la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2015, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relativi pertinenze,;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, servizi, prestazioni e attività forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività;
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi nei servizi a domanda individuale

Ritenuto necessario sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale una proposta di conferma per l'anno 2017, delle aliquote applicate alla TASI per l'anno 2016, che generano un gettito presunto di € 255.000,00 da destinare alla copertura di quota parte delle spese previste per il medesimo periodo dei seguenti servizi:

- € 127.000,00 – pari al 20% circa delle spese Settore Polizia Locale –
- € 128.000,00 – pari al 33% circa delle spese per servizi di Pubblica Illuminazione;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relativi ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se adottate successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il termine predetto, le tariffe e le aliquote vigenti si intendono prorogate di anno in anno;

Visto che con Decreto Legge del 30 dicembre 2016 n° 244 (GU n° 304 del 30/12/2016) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2017;

Dato atto che il funzionario responsabile del tributo è la dottoressa Roberta Albanella, quale Funzionario Responsabile del Settore Programmazione Finanziaria, Tributi, Provveditorato, Economato, nominata con Decreto Sindacale n. 55 del 30/12/2016;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n 43 del 29/03/2017 avente ad oggetto IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)CONFERMA ALIQUOTE TASI ANNO 2017 ;

visto il parere del Collegio dei Revisori dei conti n 9 del 04/04/2017;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale;



Il Presidente, con l'ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, pone ai voti l'argomento posto all'ordine del giorno che dà il seguente risultato:

Votanti: n° 19
Favorevoli: n° 19
Contrari: n° 0
Astenuti: n° 0

DELIBERA

Di confermare per l'anno 2017 le aliquote TASI, come di seguito elencate:

- Aliquota 1,5 per mille: Abitazioni principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- Aliquota 1,1 per mille: Altri fabbricati e aree fabbricabili;
- Aliquota 0 per mille: Fabbricati rurali ad uso strumentale iscritti nella categoria D10 di cui all'art. 9, comma 3bis del DLn.557/1993;

Di confermare per l'anno 2017, che nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

Di dare atto che la Legge di Stabilità 2016 ha disposto la non applicazione della TASI alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Di stabilire la scadenza e il numero delle rate di versamento della TASI in n.2 rate con scadenza identica a quella stabilita dalla Legge vigente per l'IMU nei mesi di giugno e dicembre;

Di dare atto che il versamento della TASI potrà essere fatto mediante F24 e bollettino di CCP apposito;

Di dare atto che le aliquote Tasi sono correlate alla copertura di una quota parte dei servizi indivisibili erogati dal comune i cui relativi costi sono riportati in premessa;

Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D. Lgs n. 446/1997;



COMUNE DI CAPOTERRA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Maria Efsia Contini

IL PRESIDENTE
Mallus Giacomo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni.

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Maria Efsia Contini



Firmato Digitalmente